RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 55

Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza

Gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze Armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni, in particolare essi:

a) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di istituto e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' e infortuni, b)

possono essere chiamati a svolgere presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e delle Forze di polizia attivita' didattiche nel settore di competenza. Il personale di cui al comma 1 e' esonerato dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.

Versione in vigore dal 27 marzo 2001, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	V — Norme transitorie e finali
Capo	III — Norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-55-attribuzioni-degli-ufficiali-del-ruolo-tecnico-logistico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it